

pollaioli e venditori di cacciagione, e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie e rivenditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e nelle locande. »

« Art. 14. I contravventori al disposto dell'articolo 9 saranno puniti con pena pecuniaria di lire 100. In caso di recidiva la pena sarà raddoppiata. »

« Art. 15. I reati previsti dalla presente legge sono provati, sia con processi verbali e rapporti, sia con testimoni. »

« Art. 15 bis. Il prefetto potrà concedere, senza pagamento di altre tasse, la facoltà di portare il coltello da caccia e la rivoltella di qualunque misura a quei cacciatori che ne faranno richiesta. »

« Art. 16. I reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali, forestali e municipali, hanno il dovere di invigilare sulla esecuzione delle disposizioni della presente legge e l'obbligo di richiedere della licenza ogni cacciatore che incontrano.

« Il processo verbale di uno degli agenti pubblici, comprese le guardie giurate dei privati, quando sia dentro le quarantott'ore dell'accertata trasgressione depositato e giurato nelle mani del pretore del mandamento o del sindaco dove è stata commessa la trasgressione, fa fede in giudizio, salvo prova in contrario. »

« Art. 17. I trasgressori non possono essere arrestati. Nullameno se rifiutano di far conoscere i loro nomi o se non hanno domicilio conosciuto, sono condotti davanti al sindaco o pretore, il quale si assicura della loro identità personale. »

« Art. 18. La metà della pena pecuniaria e del valore degli ordigni confiscati spetta all'agente o agli agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.

« La cacciagione sequestrata sarà inviata all'ospedale viciniore.

« Se gli animali sequestrati saranno vivi verranno posti in libertà. »

« Art. 19. Sia pel pagamento delle pene pecuniarie che pel risarcimento dei danni, il padre, la madre, il padrone sono rispettivamente responsabili pei figli minori di età e domestici con essi conviventi. »

« Art. 20. Nel caso di insolvibilità del contravventore, la pena pecuniaria è tramutata in detenzione, in ragione di un giorno per ogni 5 lire di multa, e metà della multa non soddisfatta, sarà versata dalle casse dello

Stato agli agenti che accertarono la contravvenzione. »

« Art. 21. Ciascuna licenza di caccia dovrà portare, a tergo, copia della presente legge. »

#### TABELLA A.

« *Uccelli*: Aquile — Avoltoi — Falchi — Gufo reale — Allocco di padule — Smergo.

« *Quadrupedi*: Orso — Lince — Lupo — Volpe — Martora — Faina — Puzzola — Donnola — Gatto selvaggio — Tasso. »

**Presidente.** È presente l'onorevole Compans?  
(*Non è presente*).

Quando sarà presente, si stabilirà il giorno per lo svolgimento di questa sua proposta di legge.

#### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Borsarelli al ministro delle finanze, « se intenda provvedere per far cessare le lentezze che si lamentano negli uffici dipendenti dal suo Ministero nel disbrigo di pratiche per rimborsi di tasse indebitamente riscosse, per rimborso ai danneggiati dalla grandine e per operazioni di debito pubblico. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro delle finanze.** L'interrogazione che mi rivolge l'onorevole Borsarelli è generica e vaga, ed io nella risposta mi manterrò negli stessi confini, salvo poi a prender conto e provvedere a casi speciali sui quali mi movesse interrogazione.

È evidente che è obbligo mio di provvedere a che cessino le lentezze che si possono lamentare negli uffici dipendenti dal mio Ministero, a qualunque pratica si riferiscano. Ma egli richiama l'attenzione del Governo su tre pratiche, su quelle per rimborso di tasse indebitamente riscosse, per rimborso ai danneggiati dalla grandine, e per operazioni di debito pubblico.

Ora in quanto al primo oggetto posso dire che quanto ai rimborsi d'imposte indebitamente pagate essi sono demandati alle intendenze di finanza; e sono demandati per doppio scopo; primo per decentrare e non sovraccaricare gli uffici centrali di simili pra-